

ALLEGATO "D" AL REP. N. 60753 RACC. N. 13553

STATUTO

"Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS", con sede legale in Roma (00144), P.le Marcellino Champagnat n. 2.

La Fondazione ha l'obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "Marist International Solidarity Foundation ONLUS".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

Attraverso il carisma dei Fratelli Maristi, che si esplicita nelle attività di formazione ed insegnamento ai giovani, la Fondazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di legge per le ONLUS e dunque:

a) promuove, cura e diffonde i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante opere di informazione, istruzione e formazione alla conoscenza e consapevolezza dei diritti civili di ciascun essere umano ed, in particolare, dei diritti e della tutela dei bambini e dei giovani ed in generale dei c.d. minori a rischio nei Paesi ad economia in transizione, sottosviluppati e/o in via di sviluppo e/o nei quali tale difesa e tutela non è assicurata adeguatamente, favorendo il maturarsi della c.d. "Cittadinanza Universale" come capacità di tutti i popoli non solo di godere formalmente di diritti, ma soprattutto di poterli concretamente esercitare;

b) diffonde i citati valori, con particolare riguardo al diritto all'educazione dei bambini e dei giovani socialmente ed economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione ed il mantenimento di relazioni stabili, se del caso anche istituendo propri uffici nel mondo, con organismi nazionali e internazionali, enti privati e pubblici che condividano e perseguano finalità simili e/o compatibili con la missione della Fonda-

zione stessa;

c) organizza incontri, convegni, tavole rotonde, pubblicazioni e/o corsi di formazione rivolti a bambini, studenti, genitori, insegnanti, fratelli maristi e rappresentanti della comunità civile sulla promozione dei sopra indicati valori con specifico riguardo all'educazione, all'insegnamento, allo sviluppo delle persone svantaggiate ed alla sicurezza dei minori c.d. a rischio, alla legalità ed all'uguaglianza fra adulti e minori;

d) organizza, progetta e coordina, supporta tecnicamente e/o supporta finanziariamente (totalmente o parzialmente) progetti che abbiano quali finalità l'avanzamento della missione e la cura, la promozione e/o la diffusione dei valori di solidarietà sociale di cui alle precedenti lettere a) e b), anche attraverso l'attività pastorale e la realizzazione di strutture e/o opere in tutti i paesi del mondo, con particolare attenzione ai paesi ad economia in transizione sottosviluppati e/o in via di sviluppo, così investendo su uno sviluppo sostenibile;

e) coopera con altre organizzazioni e/o enti che abbiano quale missione e/o scopo quello di promuovere i valori di pace, giustizia e solidarietà.

Articolo 3

Attività connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi di solidarietà sociale

la Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nell'art. 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero a titolo esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;

c) realizzare programmi particolari che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini italiani e stranieri, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli e sui diritti di ciascun essere umano ed, in particolare, dei bambini e dei giovani a rischio e/o socialmente ed economicamente svantaggiati;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-

catrice, comodataria o comunque posseduti;

e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) partecipare a società di capitali, con esclusione di partecipazioni di controllo, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi contenuti nell'art. 2 del presente statuto;

g) promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

h) ideare e sviluppare progetti di solidarietà sociale anche per conto terzi;

i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

j) istituire premi, borse di studio, scambi culturali;

k) svolgere, in via strumentale e connessa al perseguimento dei fini istituzionali, attività di distribuzione e cessione di beni, atti a promuovere la solidarietà sociale, con parti-

colare riguardo alla diffusione di prodotti del settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ONLUS ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea,

dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- da eventuali altri contributi, non destinati al Patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- da liberalità e dai contributi in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro sessanta giorni dalla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di approvare il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed en-

tro 120 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario il bilancio consuntivo annuale ad esso relativo. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

Si qualificano membri della Fondazione coloro che contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o conferimento di altri beni e/o servizi; si dividono in:

- Fondatore Promotore;

- Fondatori;

- Partecipanti.

Articolo 9

Fondatore Promotore

E' Fondatore Promotore il soggetto che ha sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero ha costituito la Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, secondo quanto previsto nel medesimo atto costitutivo.

Esso potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Articolo 10

Fondatori e Partecipanti

Possono diventare membri della Fondazione, assumendo la qualifica di "Fondatori", con decisione adottata dal Fondatore Promotore da comunicarsi per iscritto al Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Patrimonio ed al Fondo di Gestione mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono diventare membri della Fondazione, assumendo la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità

della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

La qualifica di membro "Fondatore" e membro "Partecipante" vengono mantenute per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, del Fondatore Promotore per i Fondatori e del Consiglio d'Amministrazione per i Partecipanti.

Articolo 11

Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Fondatore Promotore e il Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo con deliberazione assunta a maggioranza decidono, rispettivamente, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con conseguente rinuncia alla qualifica ricevuta, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore, ovvero la/e persona/e designata/e ai sensi dell'art. 9, secondo comma del presente statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione;

- il Segretario Generale, ove nominato;

- l'Advisory Board, ove istituito;

- il Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 14

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 a 10 membri,

nominati dal Fondatore Promotore.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Presidente;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso, ove non

via abbia provveduto il Fondatore Promotore;

- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;

- nominare, ove opportuno e su indicazione del Presidente della Fondazione, il Segretario Generale;

- nominare Partecipanti;

- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- proporre eventuali modifiche statutarie all'approvazione del Fondatore Promotore;

- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione del Fondatore Promotore;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Saranno valide le riunioni del Consiglio in audio-video conferenza, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, ed a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisito il parere favorevole del Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno, ove già nominato dal Fondatore Promotore.

Il Presidente nominato in sede di atto costitutivo dal Fondatore Promotore nonché i Presidenti successivi restano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Presidente provvede a:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- comunicare la scadenza degli organi della Fondazione, almeno 30 giorni prima del termine, al Fondatore Promotore per consentire a quest'ultimo di indicare al Consiglio di amministrazione le nuove nomine da ratificarsi con apposita delibera.

Il Presidente, inoltre, effettua qualsiasi operazione bancaria necessaria per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, inclusa l'apertura e la chiusura di conti correnti, con facoltà di delega, nonchè cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un Comitato di gestione che lo affianchi nella gestione della Fondazione. Tale Comitato sarà composto da un numero variabile di membri, nominati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, individuati dal Presidente medesimo.

Il Presidente può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

Articolo 16

Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina, ove necessario, il Segretario Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professio-

nalità.

Al Segretario Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

Articolo 17

Advisory Board

L'Advisory Board, ove istituito, è composto da uno o più membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti dell'Advisory Board restano in carica sino alla revoca.

L'Advisory Board svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra

questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero, componenti, durata e funzioni.

L'Advisory Board è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato.

L'Advisory Board delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 18

Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è nominato dal Fondatore Promotore, ed è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente; vengono inoltre nominati due revisori supplenti.

Tutti i componenti il Collegio devono essere scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili è organo di controllo della Fondazione.

Ad esso spettano le funzioni di vigilanza sull'operato degli organi amministrativi e sulla gestione della Fondazione con riguardo in primo luogo al rispetto della legge e dello statu-

to.

Al Collegio dei Revisori spettano inoltre le funzioni di vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e sulla corretta rappresentazione del bilancio della Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo corretto funzionamento.

Ai fini dell'esercizio del controllo sulla gestione è fatto obbligo a ciascun membro del Collegio dei Revisori Contabili di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, se istituito, del Comitato di gestione.

Il Collegio dei Revisori Contabili si riunisce almeno trimestralmente per procedere alle attività di verifica e di tali riunioni deve esserne redatto apposito verbale; nell'esercizio della sua funzione di controllo il Collegio può richiedere informazioni e notizie a tutti gli organi della Fondazione ivi inclusi, se istituiti, il Segretario Generale e l'Advisory Board.

I Revisori Contabili restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne nomina il Liquidatore, ad altre ONLUS che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 21

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto o in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secon-

do esercizio successivo alla loro nomina.

F.TO ZACARIAS JUAN ARCONADA POLVOROSA

F.TO MARIA VITTORIA CATASTINI

F.TO ORIETTA BELLOMO

F.TO LEONARDO MILONE NOTAIO